



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Istituto Professionale di Stato per i Servizi

commerciali, per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera, per la sanità e l'assistenza sociale
"Graziella Fumagalli"

Via della Misericordia, 4 – 23880 CASATENOVO (LC)

Tel. 039 9205385 – C.F. 94024420138 – COD. UNIVOCO UFG6KN

E-mail lcrc02000l@istruzione.it - PEC lcrc02000l@pec.istruzione.it

Al personale Docente
Al personale ATA

Circ. n. 21

OGGETTO: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VIGILANZA SUGLI ALUNNI

La custodia, il controllo, la vigilanza degli alunni è un dovere primario di tutto il personale della scuola, pertanto i tempi scolastici sono organizzati in modo da assicurare un ambiente privo di elementi che possano comportare situazioni di pericolo di alcun genere.

L'obbligo di sorveglianza sugli studenti e le conseguenti responsabilità discendono dagli art. 2047 e 2048 del Codice Civile. Tale obbligo ha carattere prioritario su ogni altra attività e incombe su tutto il personale della scuola, in particolare sui docenti e sui collaboratori scolastici.

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale. Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni (v. art 29 CCNL 2007 di comparto).

In caso di assenza del docente il collaboratore scolastico non può rifiutare di svolgere la vigilanza; in caso d'omissione, è responsabile dei danni subiti dagli alunni (v. art 44 CCNL 2007 di comparto).

Le presenti misure organizzative integrano quelle regolamentari e tendono a prevenire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni assicurando la necessaria vigilanza:

- durante lo svolgimento delle attività didattiche;
- dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula;
- durante i cambi di turno tra i docenti;
- durante l'intervallo/ricreazione;
- durante il tragitto aula - uscita dall'edificio al termine delle lezioni;
- riguardo ai "minori bisognosi di soccorso";
- durante il tragitto aula – palestra e aula – laboratori e viceversa.

I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi il cambio di turno dei docenti e per intervenire in caso di necessità, sono tenuti a rispettare il proprio piano di servizio e a presidiare costantemente il proprio settore, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della Scuola o per gravi motivi.

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il docente in orario è responsabile della vigilanza sugli alunni della classe.

Il docente che durante l'espletamento dell'attività didattica deve assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi affida ad un collaboratore scolastico o ad un collega disponibile la vigilanza sugli alunni sino al suo ritorno.

L'insegnante può consentire allo studente che lo richieda di uscire dall'aula controllando, tuttavia, che l'assenza sia limitata al tempo strettamente necessario. Durante le lezioni non è consentito far uscire dall'aula più di uno studente alla volta.

Al fine di regolamentare l'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico si dispone che presso l'ingresso dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico con compiti di vigilanza sugli alunni.

Il docente che al termine della lezione prosegue il suo orario presso un'altra classe, si trasferisce tempestivamente verso quest'ultima affidando la sorveglianza temporanea al personale ausiliario. Il docente che ha terminato il suo orario di servizio giornaliero rimane in classe assicurando la sorveglianza fino all'arrivo del docente dell'ora successiva. In caso di eccessivo ritardo da parte di quest'ultimo, affida la sorveglianza della classe ad un collaboratore scolastico e segnala la circostanza al Collaboratore del Dirigente Scolastico per l'eventuale sostituzione.

Il collaboratore scolastico, avuto l'affidamento della sorveglianza sugli alunni da parte del docente, vigilerà sulla classe finché non sarà giunto l'insegnante in servizio.

Per garantire la continuità della vigilanza sugli alunni, i docenti che iniziano il servizio a partire dalla seconda ora o successiva o che hanno avuto un'ora libera, sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula interessata per consentire il rapido cambio del docente.

I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni o ai cambi di turno dei docenti, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti; in caso di ritardo o di assenza dei docenti, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso ai Collaboratori del Dirigente.

La vigilanza sugli alunni nei periodi d'intervallo, salvo diverse disposizioni della Presidenza, è assicurata dai docenti secondo la tabella dei turni di sorveglianza in allegato.

I docenti non inseriti nel presente prospetto, in servizio alla terza ora, faranno assistenza nelle rispettive classi se vi sono studenti o nelle zone adiacenti le aule se in classe non vi sono alunni presenti.

I docenti di sostegno a cui sono affidati alunni che necessitano di un controllo particolare trascorreranno l'intervallo, se in servizio alla terza ora con detti alunni.

I collaboratori scolastici, durante l'intervallo, vigilano sugli spazi di competenza prestando attenzione anche all'ordinata frequentazione dei bagni da parte degli studenti.

Casatenovo, 30 settembre 2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof Renzo Izzi

(* firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)

RI/Ig